

**DECRETO PRESIDENZIALE 2 ottobre 1997, n. 38**  
**G.U.R.S. 15 ottobre 1997, n. 57**

**Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.**

**TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr. Pres. 11 novembre 1999, n. 26)**  
**(vedi testo storico)**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Visti gli artt. 14, lett. q), e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";

Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;

Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;

Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale, sottoscritto in data 26 maggio - 7 luglio 1997 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, UIL-EE.LL., FIST-CISL, SADIRS-CISAS, UGL, CONFSAL-AA.LL., CISAL-CASIL, RDB-CUN, DIRSI-CONFEDIR, USPPI-CILDI-FILDI, SIAD-FAILEA-FALCEV;

Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 9 luglio 1997, ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo;

Rilevato che la Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 76 del 16 luglio 1997, ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di accordo;

Vista la deliberazione n. 316 della Giunta regionale adottata nella seduta del 22 luglio 1997 - con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, la sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale;

Rilevato che la Corte dei conti ha registrato in data 24 settembre 1997, reg. n. 1, fg. n. 89, la citata deliberazione n. 316/97;

Vista la deliberazione n. 378 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 30 settembre 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle norme risultanti dal citato accordo sindacale;

**Decreta:**

**Art. 1**

Campo di applicazione, durata e destinatari

1. In applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, la decorrenza e la durata della contrattazione regionale è conformata, a far data dall'1 gennaio 1998 ai termini definiti ai sensi del 5° comma dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la disciplina emanata con D.P.Reg. n. 11/95, relativa alla parte normativa, salvo le integrazioni, modifiche e abrogazioni di cui agli articoli seguenti ed è regolata con il presente decreto la parte economica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1997.

3. I benefici economici scaturenti dagli istituti previsti dal presente decreto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 1, D.P.Reg. n. 11/95, in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 o, se assunto successivamente, dalla data di assunzione, con le decorrenze previste, per ciascuno di essi, dagli articoli seguenti.

**Art. 2**

**Stipendi tabellari**

1. Con decorrenza dalle date sottoindicate gli stipendi tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al D.P.Reg. n. 11/95, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde:

Qualifica e livello funzionale	1-1-1997	1-6-1997
	lire	lire
I	72.000	75.000
II	76.000	79.000
III	79.000	83.000
IV	82.000	88.000
V	86.000	92.000
VI	99.000	102.000

VII	100.000	106.000
VIII	116.000	123.000
Dirigente superiore	134.000	137.000
Direttore	179.000	183.000
Segretario generale	193.000	203.000

2. I nuovi stipendi tabellari annui, a regime dal 1° giugno 1997 sino rideterminati nei seguenti importi:

liv. I	9.285.407
liv. II	10.407.267
liv. III	11.728.292
liv. IV	12.898.678
liv. V	14.433.627
liv. VI	15.922.368
liv. VII	15.922.368
liv. VIII	18.208.602
Dirigente superiore	31.861.451
Direttore	42.961.801
Segretario generale	47.173.000

3. Gli incrementi tabellari previsti dal 1° comma si applicano, con le medesime decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, con la medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

### **Art. 3**

#### ***Indennità di amministrazione***

1. Al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1997, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla stessa data, compete l'indennità di amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 9, II c., del D.P. n. 11/95 con esclusione degli effetti sulla tredicesima mensilità, nelle misure mensili lorde sottoelencate, per dodici mensilità:

liv. I	62.000
liv. II	62.000
liv. III	71.000
liv. IV	86.000
liv. V	91.000
liv. VI	110.000
liv. VII	150.000
liv. VIII	314.000
Dirigente superiore	421.000
Direttore	666.000
Segretario generale	686.000

### **Art. 4**

#### ***Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 (abrogato dall'art. 6, comma 1, del C.C.R.L. approvato con D.P. 11 novembre 1999, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2000)***

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 18 del D.P.reg. n. 11/95 è sostituita dalla seguente:

a) miglioramento organizzativo dell'attività gestionale delle strutture dell'Amministrazione da attuarsi con la realizzazione di piani di lavoro che traducano in obiettivi operativi le finalità generali dell'azione amministrativa, individuando i livelli di priorità degli obiettivi programmati e prevedendone i tempi di attuazione in relazione ai vincoli connessi.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 sono aggiunti i seguenti commi:

*1 bis*

In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le percentuali del Fondo da destinare rispettivamente alle finalità indicate alle lett. a) e c) del comma precedente.

*1 ter*

La percentuale del Fondo destinata alla finalità indicata dalla lett. a) del comma 1 è ripartita, previa contrattazione decentrata, in quote collegate rispettivamente al conseguimento degli obiettivi strutturali ed al contributo individuale al

perseguimento degli stessi. La quota collegata al conseguimento degli obiettivi strutturali non può in ogni caso essere inferiore al 70% dell'importo del fondo destinato alle finalità previste dalla lett. a) del comma 1.

#### *1 quater*

Saranno altresì oggetto di contrattazione decentrata i criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati, basati su fattori collettivi attinenti alla qualità ed al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, nonché i criteri di valutazione della qualità ed intensità della partecipazione individuale al perseguimento degli obiettivi.

#### *1 quinquies*

Al fine delle valutazioni di cui al comma precedente sono costituiti, presso ciascun ramo di amministrazione, appositi nuclei di valutazione e controllo nominati e presieduti dal Direttore regionale e composti di non più di 5 dipendenti, con il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmati, anche attraverso verifiche sull'attività in corso.

Nei rami dell'amministrazione aventi uffici periferici, i nuclei, per le relative valutazioni, sono integrati dal responsabile degli uffici.

### **Art. 5**

#### ***Gestione del Fondo efficienza servizi ed attuazione degli interventi***

1. All'art. 21 del D.P.Reg. n. 11/95 sono aggiunte le seguenti parole: "ed al dirigente preposto ad uffici periferici di dimensione provinciale entro i limiti di spesa previsti dalla legge regionale n. 31/56 e successive modifiche ed integrazioni".

### **Art. 6**

#### ***Missioni (1)***

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 46/95 al personale dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato, secondo l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994, da modificare omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore.

2. La somma destinata alla copertura finanziaria degli oneri discendenti dal presente articolo è pari agli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, nonché alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 27 maggio 1997, n. 16. Tale quota integrativa sarà prioritariamente destinata alla stipula della polizza assicurativa prevista all'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

### **Art. 7**

#### **Fondo efficienza servizi**

1. L'importo del Fondo efficienza servizi per il 1997 è pari agli stanziamenti previsti per ciascun ramo di amministrazione dal bilancio di previsione 1997.

### **Art. 8**

#### **Articolazione orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro può essere articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.

2. Le modalità attuative saranno stabilite mediante contrattazione decentrata ai sensi della legge n. 38/91, sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato tra le parti per garantire uniformità di criteri generali.

3. Nell'ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario sarà corrisposta un'indennità di mensa.

### **Art. 9**

#### **Modifiche all'allegato C al D.P.Reg. n. 11/95**

1. Previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91 si procederà ad una revisione dell'accordo quadro allegato C al decreto presidenziale 26 gennaio 1995, n. 11.

2. Al medesimo accordo è aggiunto il seguente periodo:

- le indennità previste alle lettere A) "indennità di reperibilità" e I) "indennità mensile al personale addetto alla conduzione di autoveicoli" non competono, fermi restando i compiti di istituto, al personale di cui alla tabella M) della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che già gode dell'indennità mensile di cui all'art. 42 C. 1 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 10**

#### ***Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste***

1. L'indennità mensile di cui all'art. 42, 1° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in caso di sopravvenuta mancanza di presupposti previsti nella stessa norma e successive modifiche ed integrazioni per la sua erogazione, entra a far parte quale maturato economico della retribuzione e può essere nuovamente erogata solo per differenza tra la misura precedentemente goduta e la nuova misura spettante.

#### Art. 11

##### *Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3, indicati nell'allegato prospetto e quantificati in L. 69.998.725.000 per l'anno 1997 si provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, mediante utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 38/91 - cap. 21262.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, quantificati in L. 31.625 milioni si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, e con lo stanziamento di L. 8.000 milioni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, cap. 21262 - fondo destinato alla contrattazione.
3. L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.
4. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni ed a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

#### Art. 12

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

**Palermo, 2 ottobre 1997.**

**PROVENZANO**

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 9 ottobre 1997.  
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 92.*

**Allegati**

##### INDIVIDUAZIONE PERSONALE

##### INTERESSATO DALL'ACCORDO E PROSPETTO ONERI

*Aumenti tabellari 1 gennaio 1997 (art. 2, comma 1)*

Liv.	Unità	Importo mensile	Totale (compr. 13 <sup>a</sup> )
liv. I	583	72.000	545.688.000
liv. II	61	76.000	60.268.000
liv. III	565	79.000	580.255.000
liv. IV	2600	82.000	2.771.600.000
liv. V	3335	86.000	3.728.530.000
liv. VI	30	99.000	38.610.000
liv. VII	7095	100.000	9.223.500.000
liv. VIII	2126	116.000	3.206.008.000
Dir superiore	417	134.000	726.414.000
Direttore	16	179.000	37.232.000
Segr. generale	1	193.000	2.509.000
			<u>20.920.614.000</u>

*Aumenti tabellari 1 giugno 1997 (art. 2, comma 1)*

Liv.	Unità	Importo mensile	Totale (compr. 13 <sup>a</sup> )
liv. I	583	75.000	348.800.000
liv. II	61	79.000	38.552.000
liv. III	565	83.000	375.160.000
liv. IV	2600	88.000	1.830.400.000
liv. V	3335	92.000	2.454.560.000
liv. VI	30	102.000	24.480.000
liv. VII	7095	106.000	6.016.560.000
liv. VIII	2126	123.000	2.091.984.000
Dir superiore	417	137.000	457.032.000
Direttore	16	183.000	23.424.000
Segr. generale	1	203.000	1.624.000
			<u>13.663.576.000</u>

*Indennità ex art. 3*

Liv.	Unità	Importo mensile	n. mensilità	Totale (compr. 13 <sup>a</sup> )
liv. I	583	62.000	12	433.752.000
liv. II	61	62.000	12	45.384.000
liv. III	565	71.000	12	481.380.000
liv. IV	2600	86.000	12	2.683.200.000
liv. V	3335	91.000	12	3.641.820.000
liv. VI	30	110.000	12	39.600.000
liv. VII	7095	150.000	12	12.771.000.000
liv. VIII	2126	314.000	12	8.010.768.000
Dir superiore	417	421.000	12	2.106.684.000
Direttore	16	666.000	12	127.872.000
Segr. generale	1	686.000	12	8.232.000
				<u>30.349.692.000</u>

*Totale oneri*

Aumenti 1 gennaio 1997 (compresa 13 <sup>a</sup> mensilità)	20.920.614.000
Aumenti 1 giugno 1997 (compresa 13 <sup>a</sup> mensilità)	13.663.576.000
Indennità ex art. 3	<u>30.349.692.000</u>
<i>Totale</i>	64.933.882.000
<i>Oneri</i>	<u>5.064.842.796</u>
<i>Totale</i>	69.998.724.796
<i>Arrotondamento</i>	69.998.725.000

ONERI PER MISSIONI (Art. 6)  
*(importi in milioni di lire)*

Capitolo	Stanziamiento
10675	448
14233	8.160
18219	344
20215	124
24216	388
28219	5.726
32213	4.096
35058	400
36217	1.920
41210	680
44210	800
47209	537
21262 (ex art. 2, legge regionale n. 16/97)	<u>8.000</u>
<i>Totale</i>	<u>31.625</u>